

TI_GERICHTE 36.2002.86 vom 5. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.86

FR: TI_GERICHTE 36.2002.86 du 5 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.86 del 5 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal. Per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Come indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza

sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Va qui evidenziato come la possibilità data all'amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata aperta con l'espressione "di regola" all'art. 30 LCAMal che permette così all'autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il legislatore ha voluto conseguire con l'adozione delle norme. Il legislatore ha voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l'eccessivo rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad esempio – di significativa modifica della situazione economica dell'assicurato, è stato adottato il correttivo dell'art. 31 LCAMal specificato nel relativo regolamento d'applicazione. Nel caso concreto occorre verificare il sussistere dei presupposti dell'art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma è quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo", nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento. Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell'art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l'accertamento del reddito determinante "in altri casi particolari", la delega del legislativo all'esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa __, _____). Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento per "altri casi particolari". Il Consiglio di Stato ha emanato l'art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l'accertamento del reddito da parte dell'Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell'attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L'esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente "al beneficio di prestazioni della Legge sull'assistenza sociale" ed ha considerato motivi d'ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il

matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell'elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per l'erogazione dell'assegno per i figli in virtù della LAF). Questo TCA ha quindi considerato come non si possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Va ancora rilevato che l'esistenza di situazioni fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore rispettivamente dall'esecutivo per delega del legislatore. In altri termini non si può fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica. In presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito lordo al reddito imponibile secondo l'utilizzo obbligatorio di specifiche tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. _____ in re _). 2.3. Nel caso concreto _____ si è visto intimare una decisione di tassazione l'8 aprile 2002 dalla quale risulta un reddito imponibile di CHF 176'494, composto da CHF 90'000.- derivanti da reddito da lavoro, CHF 58'626.- da reddito della sostanza, CHF 100'000.- reddito d'altra fonte, per un reddito complessivo lordo di oltre 240'000.-. Il reddito imponibile ritenuto appare decisamente superiore ai parametri più sopra evocati (34'000.-). La decisione di tassazione non è definitiva ma è oggetto di reclamo da parte del contribuente. Come rettamente ha evidenziato l'amministrazione nella risposta di causa il raffronto del reddito lordo dichiarato nell'ambito della dichiarazione fiscale per il periodo 1999/2000 del ricorrente con il guadagno conseguito successivamente alla sua liberazione dopo il periodo di detenzione, appare significativo. In effetti, come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso _____ all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia rispettivamente a questo TCA, risulta che la famiglia del ricorrente ha conseguito nel corso del 2002 un reddito lordo così composto: CHF 18'000.- guadagnati da _____ nei mesi da gennaio a giugno 2002; CHF 10'550.- guadagnati da _____ nei mesi da gennaio ad aprile 2002. Questo reddito rapportato su base annua, ossia su 12 mesi siccome dalla documentazione agli atti non risulta che i signori _____ beneficino del versamento di una tredicesima, conduce a ritenere un guadagno lordo annuo di CHF 67'650.- cui vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 1'756,80 (ossia CHF 146,40 x 12) per un totale di CHF 69'406,40. Va rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A, 36.2001.75). Nel caso concreto il reddito lordo indicato nella dichiarazione fiscale è più del triplo di quello del

periodo di riferimento riportato su base annua. L'amministrazione ha rettamente ritenuto di dovere accertare autonomamente il reddito lordo mensile conseguito dal ricorrente e di convertirlo poi in reddito determinante secondo l'uso delle tabelle specificatamente allestite ed il cui uso è obbligatorio. Il reddito di CHF 69'406,40 diviso per 12 mensilità permette di ritenere un lordo mensile di 5'783,90. Questo importo convertito (art. 72 Reg. LCAMal) conduce ad un reddito determinante di CHF 37'000.- (riferito a coniugati con 2 figli). La decisione della Cassa va quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i rilievi del ricorrente. Visto l'esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.